

**COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**

**(Provincia di Trento)**

**REGOLAMENTO**

**PER L' ASSEGNAZIONE DI ORTI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2018

## **ART. 1 – FINALITA'**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per orto un appezzamento di terreno di proprietà del Comune di Altopiano della Vigolana destinato alla produzione di fiori, ortaggi e piccoli frutti per il consumo familiare.
2. Scopo della concessione è quello di favorire, attraverso l'uso della terra, lo sviluppo economico e sociale della popolazione nonché di incentivare l'utilizzo del tempo libero delle persone.

## **ART. 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1. La Giunta comunale con propria deliberazione individua i lotti di terra da assegnare in concessione, distinti per Comune catastale, ed approva un apposito avviso da pubblicarsi all'Albo comunale per almeno 15 giorni in cui devono essere indicate: tutte le informazioni per individuare i lotti da assegnare; i requisiti richiesti in capo al richiedente; le condizioni dell'assegnazione; l'ammontare dell'eventuale canone annuo, che sarà stabilito con deliberazione della giunta comunale; il termine e le modalità di presentazione della domanda.
2. L'assegnazione dei singoli lotti avverrà a favore di persone in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere residenti nel Comune di Altopiano della Vigolana, salvo quanto previsto al comma 4 e in subordine al comma 6;L'assegnazione avverrà per ciascun Comune catastale.
3. Nel caso in cui le richieste fossero superiori al numero dei lotti disponibili, gli stessi verranno assegnati, per ciascun Comune catastale, secondo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza:
  - a) Non avere in uso terreni coltivabili ad orto sul comune catastale ove vi è la residenza anagrafica;
  - b) stato di disoccupazione;
  - c) avere in uso terreni coltivabili ad orto, sul comune catastale ove vi è la residenza, di ridotte dimensioni (superficie < 20mq);In assenza di criteri preferenziali di cui alle precedenti lettere a), b) e c) si procederà all'assegnazione mediante sorteggio tra gli altri richiedenti. Il sorteggio dovrà avvenire in forma pubblica presso la sede comunale previa pubblicazione di avviso all'Albo comunale almeno 10 giorni prima.
4. Nel caso in cui le richieste per un Comune catastale fossero inferiori al numero di lotti disponibili, il Comune potrà assegnare i lotti ai residenti in altro Comune catastale.
5. Il Comune si riserva la possibilità di assegnare direttamente uno o più lotti ai seguenti soggetti:

- Asili nido, scuola materna, scuola elementare per la realizzazione di specifici programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi;
  - Associazioni, enti di promozione sociale interessati a svolgere attività legate all'orticoltura che coinvolgano attivamente persone in difficoltà economiche e/o con problemi sociali;
6. In caso di ulteriore disponibilità, è ammesso che un nucleo familiare possa richiedere in uso più di un lotto.

### **ART. 3 – DURATA**

1. L'assegnazione avviene a titolo precario ed ha durata di anni uno, con rinnovo tacito di anno in anno per un massimo di cinque rinnovi.
2. In sede di prima applicazione il primo anno di assegnazione avrà termine il 31-12-2018.
3. L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario, come previsto dall'art. 6.
4. E' facoltà da parte del concessionario di rinunciare al lotto dandone tempestiva comunicazione al Comune
5. E' facoltà del Comune dare in assegnazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso lotti che in corso d'anno si siano resi liberi. Il canone è ridotto del 50% se l'assegnazione è effettuata dopo il 30 giugno.

### **ART. 4 – CONDIZIONI**

1. L'assegnatario deve impegnarsi:
  - ad accettare la porzione di terreno assegnatagli (circa 30 mq);
  - a provvedere alla coltivazione del suo lotto di terreno con cura ed a mantenerlo in ordine, comprese anche le parti comuni limitrofe;
  - a non coltivare piante o arbusti di altezza superiore a metri 1,5 o che possano danneggiare i lotti vicini;
  - a smaltire i residui vegetali nel rispetto delle norme vigenti, ovvero non abbandonarli nelle vicinanze del lotto. E' consentito l'uso dei residui vegetali per la realizzazione di concime utilizzando idonei contenitori;
  - a non realizzare alcuna recinzione del suo lotto (né con siepi, né con cordonature o altro);
  - a non inoltrarsi con animali nella zona destinata a orti;
  - a condurre il lavoro in forma diretta, senza cioè farsi sostituire da terze persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6;
  - a non vendere i prodotti dell'orto;
  - ad operare in collaborazione con gli altri assegnatari in modo da favorire un clima di armonia;

- a segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali anomalie e/o comportamenti scorretti;
- a limitare allo stretto necessario l'uso di prodotti chimici e antiparassitari;
- a pagare l'eventuale canone annuo.

### **ART. 5 – DIVIETI**

1. Nello spazio destinato ad orto non sono consentite costruzioni di alcun tipo né l'allevamento di animali di qualsiasi specie.
2. L'assegnatario dell'orto non può scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi nell'orto e nelle sue vicinanze.
3. E' vietato accendere fuochi, bruciare stoppi e rifiuti.

### **ART. 6 – CONDIZIONI ULTERIORI**

1. La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a sei mesi o la violazione delle norme previste dal presente Regolamento sono causa di revoca dell'assegnazione. Il canone dovrà comunque essere versato per intero fino alla data dell'atto di revoca del Comune.
2. E' ammessa la copertura/protezione dei prodotti coltivati con teli, in maniera provvisoria e stagionale, fino ad un'altezza max. di 1,50 m.
3. In caso di assenza per malattia od altro l'assegnatario può farsi sostituire, previa comunicazione scritta al Comune, senza che ciò dia diritto al sostituto di subentrare.
4. In caso di rinuncia o di decesso del conduttore l'orto potrà essere assegnato, se richiesto, al coniuge superstite o ad altro familiare purché appartenente allo stesso nucleo familiare del assegnatario originario.
5. In caso di trasferimento ad altro comune il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione. Il comune provvederà a riassegnare il lotto.

### **ART. 7 – FURTI, DANNI E INFORTUNI**

L'Amministrazione non risponde per furti, danni a cose e/o persone, e infortuni che si dovessero verificare durante la gestione dell'orto da parte del concessionario.

### **ART. 8 – ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONI**

1. L'Amministrazione comunale può concedere la gestione degli orti ad una Associazione locale o ad associazioni/cooperative con finalità educative o sociali, che dovrà agire nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.

## **ART. 9 – NORMA TRANSITORIA**

1. Attualmente i lotti degli orti nel Comune catastale di Bosentino sono su terreni privati, con contratto in scadenza alla data 30.11.2019.
2. Le assegnazioni di lotti in C.C. Bosentino avviene a titolo precario ed ha durata di anni uno, con rinnovo tacito di anno in anno fino alla data del 30.11.2019.